(*)

COMUNE DI CORTAZZONE

Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N. 20
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. ..... in data .....

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza STRA **ordinaria di** PRIMA **convocazione - seduta**

OGGETTO: **Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.**

L'anno millenovecento novantaquattro addì ventisette alle [illegible] nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres.	Ass.
1 — FOGLIASSO Carlo	si	
2 — GIARETTO Luigi		si
3 — [redacted]		
4 — GANDOLFO Giovanna	si	
5 — VANARA Angela	si	
6 — BUSTO Marco		si
7 — VERCELLI Rinaldo	si	
8 — GIARETTO Gianni	si	
9 — BORSATO Luigi	si	
10 — VANARA Daniele	si	
11 — BAROSSO Elio	si	
12 — DEZZANI Teresio	si	
13 — MO Bruno	si	
14 — VECCHIATINI Antonella	si	
15 — BORSATO Paolo	si	
Totali	12	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fogliasso Carlo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. dell'ordine del giorno.

(*) Originale - Copia

Ica Spa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. 15.11.93 n.507 recante: "Revisione ed armonizzazzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province, nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.4 della legge 23.10.1992 n.421, concernente il riordino della finanza territoriale";

Visto il capo terzo del detto D.Lgs. che innova totalmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni abrogando espressamente tutta la normativa previgente;

Visto che, in applicazione del D. Lgs. n.507/1993, i Comuni debbono dotarsi:
a) del Regolamento del Servizio nettezza urbana (art.59 comma 1);
b) del Regolamento per l'applicazione della tassa (art.68 comma 1);

Visto l'art.79 del D.Lgs. n.507/1993 che ai commi 2 e 3 testualmente recita:
Art.79 - Disposizioni finali e transitorie.
1. (comma abrogato dall'art.39 della Legge 22.2.94 n.146).
2. In prima applicazione della nuova normativa sono apportate entro il 30.6.1994 le modificazioni al Regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al Regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art.65 che sono da adottare entro il 31.10.1995 per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.
3. Le disposizioni modificative apportate nel 1994 ai Regolamenti di cui al comma 2 sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2-3 e 4, 64 comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3,4,5 e 6 , che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Visto che il Comune è dotato di regolamento comunale per l'applicazione della tassa sulla smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con d.C.C. n.14 in data 28.09.1987.

Ritenuto di dover adottare il Regolamento comunale per la disciplina del servizio smaltimento rifiuti, revocando la d.C.C. n.14 del 28.09.1987.

Visto che gli uffici comunali in applicazione della nuova normativa hanno predisposto gli atti necessari per l'adozione del provvedimento in argomento.

COMUNE DI CORTAZZONE

PROVINCIA DI Asti

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
b) la disciplina del servizio di nettezza urbana;
così come previsto:
a) dall'art. 8, 2° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dall'art. 9-*quater* del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
d) dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA.

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art. 22, 3° comma, lettera *a)* delle legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO - RINVIO.

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art. 4 (art. 8, 2° comma, lett. *a)*, del D.P.R. n. 915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 4 - DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, comma tre, del D.P.R. n. 915/1982:

ZONA COMPRESA NEL PERIMETRO	DELIMITAZIONE
	TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

ART. 5 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 1;
b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n. 2.
Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

Art. 6 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA.

1. È fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 7 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA.

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
   a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e sul suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
   b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

Art. 8 - DISTANZE E CAPACITÀ DEI CONTENITORI. *(Art. 59, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 1.000 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt. 1.100
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

Art. 9 - SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA. *(Art. 59, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
   a) 40 % della tariffa per distanze superiori a ml. 1.000 ;

   b) al più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

Art. 10 - RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER DISFUNZIONI NEL SERVIZIO. *(Art. 59, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art. 9 . Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta comunale, su relazione del responsabile del servizio.

TITOLO III
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 11 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL SERVIZIO.

1. Ai sensi dell'art. 9-*quater* del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475,

del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. La raccolta differenziata è finalizzata a:

a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;

c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;

e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

ART. 12 - DEFINIZIONI.

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce:

per *raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*: il conferimento e la raccolta separata di frazioni degli stessi;

per *rifiuti urbani pericolosi*: quelli così definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni, meglio specificati nel successivo art. 13.

per *frazione umida*: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti solidi urbani;

per *frazione secca*: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero valorizzabili come materie prime secondarie;

per *rifiuti ingombranti*: quelli così definiti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e precisamente: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

per *frazioni recuperabili*: le frazioni di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero;

per *recupero*: ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio, riutilizzo dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

ART. 13 - RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. In conformità a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
- batterie e pile;
- prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F»;
- prodotti farmaceutici.

2. Il servizio di raccolta e smaltimento di detti rifiuti viene istituito ai sensi dell'art. 3, 1° comma, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441 e del D.M. 29 maggio 1991 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 in data 12 giugno 1991.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.

1. Il servizio, istituito come al precedente articolo, è organizzato come segue:

a) la raccolta dei rifiuti pericolosi sarà fatta con appositi contenitori speciali in cemento o in polietilene o altro materiale la cui idoneità allo scopo dovrà comunque essere certificata a cura della ditta fornitrice, contenitori che saranno dislocati come dal prospetto che segue:

RIFIUTI PERICOLOSI	UBICAZIONE DEI CONTENITORI
Batterie e pile	vicolo viziale via Vanara
Farmaci	vicolo viziale -

b) lo smaltimento dei rifiuti pericolosi raccolti come dalla precedente lett. *a)* è curato dal Comune che li trasporta presso la più vicina discarica autorizzata

2. È fatto tassativo obbligo a tutti di depositare i rifiuti urbani pericolosi nei detti contenitori.

3. La Giunta comunale coinvolgerà, inoltre, i soggetti che svolgono attività di commercio dei prodotti suindicati, favorendo forme di restituzione da parte degli acquirenti.

ART. 15 - FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. Il servizio della raccolta della frazione umida e della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, sarà assicurato, con gradualità, su tutto il territorio comunale.

2. Il servizio sarà avviato, prioritariamente, presso le utenze collettive, pubbliche e private, quali mense, ristoranti, alberghi, ecc.

ART. 16 - RIFIUTI INGOMBRANTI.

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di parte prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

ART. 17 - RACCOLTA DI VETRO, PLASTICA E METALLO.

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della giunta comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

ART. 18 - RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI DIVERSI DAI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base dei principi della raccolta differenziata di cui agli articoli precedenti.

ART. 19 - LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA DEI CONTENITORI.

1. La raccolta dei rifiuti rientranti nella raccolta differenziata dovrà avvenire a mezzo di contenitori speciali che saranno collocati come dal prospetto che segue:

TIPO DI RIFIUTI	CONTENITORI	
	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA
RSU	IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	CASSONETTI
VETRO	via del Castello via Vanara	CAMPANE ~~CASSONETTI~~
PLASTICA	via del Castello	~~CAMPANE~~ CASSONETTI
METALLI	via Roma	~~CASSONETTI~~ CENTRI DI RACCOLTA
CARTA E CARTONE	via del Castello	~~CASSONETTI~~ CENTRO DI RACCOLTA
STRACCI	via del Castello	CASSONETTI
LATTINE DI ALLUMINIO	via per Montafia	CASSONETTI

ART. 20 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DA PARTE DEGLI UTENTI.

1. Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti, suddivisi come al precedente art.19 negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal comune.

ART. 21 FREQUENZA DELLA RACCOLTA.

1. In armonia con quanto disposto dal precedente articolo 11 per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

ART. 22- FREQUENZA E MODALITÀ DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI CONTENITORI.

1. La frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori, trovano disciplina nell'apposito regolamento concernente la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.

ART. 23- MODALITÀ DI AFFIDAMENTO AGLI UTENTI DI CONTENITORI A TIPOLOGIE PARTICOLARI.

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la giunta comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

ART. 24- INFORMAZIONE AGLI UTENTI.

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza delle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle:
a) frazioni di rifiuti da raccogliere;
b) modalità di conferimento;
c) destinazioni delle singole frazioni raccolte;
d) motivazioni della raccolta differenziata;
e) esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

ART. 25- RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI.

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 2, della legge n. 475/88, sono disciplinati dalla convenzione di cui all'art. 9-*quater*, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
b) la copertura degli oneri relativi;
c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

ART. 26- ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La giunta comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

TITOLO IV
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART. 27- PRESUPPOSTO DELLA TASSA. *(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

ART. 28- CASE COLONICHE. *(Art. 62, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Per quanto concerne la distanza massima dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 8.

ART.29 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA. *(Art. 62, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

ART.30 - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE. *(Art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 31 - **DESTINAZIONE PROMISCUA.** *(Art. 62, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in ragione alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 32 - **ESCLUSIONE DALLA TASSA.** *(Art. 62, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 33 - **SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ.** *(Art. 63, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 28, 29, 31 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 34 - **CONDOMINIO - MULTIPROPRIETÀ - CENTRI COMMERCIALI.** *(Art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)*

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 27, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 44, determina la tassa, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 35 - **INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.** *(Art. 64, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)*

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 34, comma 2.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 36 - **TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE.** *(Art. 66, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)*

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite diverse dalle aree di cui al comma
2. Sono computate nel limite del 25 per cento le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART. 37 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguen- NOVE..... categorie:

Cat.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione.
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.
III	Stabilimenti ed edifici industriali.
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili.
V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.
VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura, per la parte in cui si producono rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 maggio 1989, e simili.
VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.
VIII	Aree adibite a: campeggi; distributori di carburante; stabilimenti balneari.
IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.
.....	.....

ART. 38- AGEVOLAZIONI - RIDUZIONI. *(Art. 67, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.
2. Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.
3. Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

ART. 39- ESENZIONI.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE
1)	Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
2)	Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 44 con annotata la richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
   a) l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
   b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

ART. 40 - TARIFFE. *(Art. 69, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
   a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
   b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
   c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 41 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO. *(Art. 77, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autoriz-

razione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

2. La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

ART. 42- SERVIZIO STAGIONALE. *(Art. 59, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 9

ART. 43- INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO. *(Art. 59, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art. 9

ART.44 - DENUNCE. *(Art. 70, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della realtiva residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART.45 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 44 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita «cartella del contribuente»;
2) La «cartella del contribuente» di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le «cartelle» per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3) Dovrà essere impiantato uno «schedario del contribuente» le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 46 - **ACCERTAMENTO.** *(Art. 71, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avvisi di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 42 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli importi o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 47 - **RISCOSSIONE.** *(Art. 72, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 48 - **CONTROLLO DEI DATI.** *(Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 46 l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART. 49 - **ACCESSO AGLI IMMOBILI.** *(Art. 73, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 46, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART. 50 - **ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE.** *(Art. 73, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ART. 51 - **FUNZIONARIO RESPONSABILE.** *(Art. 74, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART. 52 - **RIMBORSI.** *(Art. 75, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)*

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

TITOLO V
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 53 - **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.** *(Art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)*

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera *a)*, della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

ART. 54 **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO INTEGRATIVO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.** *(Art. 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146)*

1. Per la gestione di rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è istituito un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

2. I detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. Ai sensi dell'art. 10-*bis* del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, come grato dall'art. 8 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, debbono es- considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze.
4. Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro desti- ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
5. I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private non assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 del D.M. maggio 1989, saranno smaltiti con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-*quinquies* e seguenti, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, vertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45.

ART. 55 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CORRISPETTIVO.

1. Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento dei rifiuti speciali non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di sa per i «rifiuti urbani» per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione all'effettivo costo della prestazione, ivi com- so quello per la discarica.
2. Dal costo devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

ART. 56 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI - CONVENZIONE.

1. Per ottenere lo smaltimento dei rifiuti speciali da parte del Comune gli interessati dovranno inoltrare domanda, in competente tto, nella quale dovranno essere indicati:
a) le generalità complete del richiedente;
b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
c) l'ubicazione dei locali;
d) la superficie dell'intero complesso distinguendo quella in cui si producono i rifiuti speciali da quella già dichiarata ai fini della sa;
e) la quantificazione dei rifiuti giornalieri (in metri cubi e quintali);
f) ogni altra notizia ritenuta utile dall'ufficio.
2. L'ufficio tributi, istruita la pratica, sentiti eventualmente gli interessati, proporrà alla Giunta apposita convenzione alla stipula alla quale sarà dato corso solo dopo che la deliberazione di approvazione dello schema sarà divenuta esecutiva.
3. Ove non si ritenesse possibile l'assunzione del servizio ne sarà data comunicazione agli interessati mediante notifica della de- erazione assunta in tal senso dalla Giunta Comunale.

ART. 57 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, chiun- ue produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali è tenuto a comunicare alla regione o alla provincia legata la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti.

ART. 58 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.

1. Questo Comune, in relazione alla situazione locale, tenuto conto che il servizio sarebbe fortemente passivo o comunque non rveniente, non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili, come previsto all'art. 15, 5° comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.
2. Le domande per l'eventuale rilascio di licenza per la realizzazione di centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero parti e la rottamazione, ferma restando la procedura propria della licenza prevista dal D.P.R. n. 915/1982, art. 15, 4° comma, do- anno essere sottoposte all'istruttoria prevista dal Regolamento Edilizio.

TITOLO VI
RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

ART. 59 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI.

1. Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi dovranno sempre provvedere gli interessati produttori nel pieno rispetto delle dispo- zioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché quelle particolari previste dallo speciale regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria per lo smaltimento dei rifiuti.

ART. 60 - OBBLIGO DELLA DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE.

1. È fatto obbligo, ai titolari delle attività producenti rifiuti tossici o nocivi, di fare denuncia degli edifici e delle aree come previsto dal precedente art. 44. Nella stessa denuncia dovranno essere indicate le superfici complessive, quelle tassabili e quelle non tassa- bili.

TITOLO VII
CONTENZIOSO - SANZIONI

ART. 61 - CONTENZIOSO.

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicem- bre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della leg- ge 30 dicembre 1991, n. 413».

ART. 62 - SANZIONI.

1. Per le seguenti infrazioni:
a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario;
d) mancata esibizione o trascrizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993.

2. Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 24 a 28 del detto decreto.

3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 63 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 64 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 65 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 66 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) il regolamento comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
c) il regolamento comunale di igiene;
d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ART. 67 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Atteso che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore di cui alla d.C.C. n.14/87 nonchè ogni altra disciplina o norma con esso contrastante;

Dopo ampia discussione dalla quale emerge l'intendimento di questo Consiglio di non voler voler introdurre tariffe per particolari condizioni d'uso, ex art.66 n.3 e 4 del D.Legisl.507/93;

Visto il D.P.R. 1972 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.lgs. 15.11.1993 n.507;

Visto l'art.39 della legge 22.2.1994 n.146;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze del 15.1.1994 n.1;

Espresso il parere favorevole del segretario comunale a mente degli articoli 53 e 55 della legge142/90;

Con voti favorevoli n.12 contrari 0 astenuti 0 su n.12 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo "Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti" che si compone di n.67 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore nonchè ogni disciplina con esso contrastante;

2. Di revocare come revoca la propria deliberazione n.14 del 28 settembre 1987 per i motivi sopracennati;

3. Il presente regolamento è immediatamente applicabile ad eccezione degli articoli 9,34,35 comma 2, secondo periodo, 36 e 47 che troveranno applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere

Il Segretario comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47, legge 8-6-1990, n. 142)

N. 153 bis Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 22-8-94 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per ~~15 giorni~~ consecutivi.

Addì, 22-8-94

Il Segretario comunale

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Asti con sua nota del ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Lì, Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n. in data Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il

Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge allo Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Asti in data 21 SET. 1994 prot. n. 8630 e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lì, 05 GEN. 1995

Visto: IL SINDACO

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì,

Il Segretario comunale